

CAUSA DEL CONTRATTO

- **DEFINIZIONE.** – Il concetto di causa rappresenta uno dei punti più oscuri e controversi dell'intera disciplina del contratto e risulta oggetto di un dibattito dottrinale che solo recentemente sembra aver conosciuto il suo epilogo. Dovendo, in questa sede, ridurre il discorso all'essenziale, possiamo affermare che la causa viene generalmente identificata nella **“ragione pratica” dell'operazione negoziale, l'assetto di interessi al quale le parti intendono dare vita attraverso il negozio da loro posto in essere.**

Le attribuzioni patrimoniali che i contraenti programmano di realizzare devono infatti avere una loro ragione giustificativa: perché Tizio assume un debito nei confronti di Caio? Perché Sempronio trasferisce a Mevio un proprio diritto? O, ancora, perché Sticco costituisce ipoteca su un suo bene a favore di Panfilo?

Le risposte possono essere le più varie: Tizio assume il debito perché ha acquistato un bene da Caio ed il debito costituisce dunque il corrispettivo di tale acquisto; Sempronio vuole beneficiare Mevio trasferendogli un diritto; Sticco costituisce un'ipoteca per garantire a Panfilo la restituzione del finanziamento che questi gli ha erogato.

Ecco, lo scambio tra prestazioni, lo scopo di liberalità, l'assunzione di una garanzia rappresentano alcune delle possibili cause di un negozio giuridico, alcuni dei possibili assetti di interesse che le parti realizzano attraverso il negozio, alcuni delle possibili ragioni giustificative degli spostamenti patrimoniali programmati dal contratto.

Possiamo anzi affermare che la causa degli spostamenti patrimoniali può di regola identificarsi in una causa onerosa, in una causa di liberalità o in una causa di garanzia.

- **Causa e motivi.** – Se la causa può essere identificata nell'assetto di interessi che i contraenti perseguono attraverso il negozio, i motivi sono le ragioni soggettive ed individuali che inducono i contraenti a porre in essere quel determinato assetto di interessi.

Ad es., la causa del contratto di compravendita tra Tizio e Caio viene ravvisata nello scambio tra attribuzione traslativa ed attribuzione pecuniaria; ma perché Tizio sceglie di vendere il bene a Caio? Le ragioni, intese come motivi, possono, anche in questo caso, essere le più disparate: Tizio può essersi determinato a vendere perché spinto dal bisogno di denaro, o perché vuole disfarsi di una cosa divenuta per lui inutile, o ancora perché ha ricevuto da Caio un'offerta irrinunciabile.

Queste possibili ragioni vengono qualificate come meri motivi: trattandosi di pulsioni che si esauriscono nella sfera interiore degli stipulanti e che non vengono

18. Causa del contratto (lezione)

oggettivate all'interno del negozio (tornando all'esempio prospettato in precedenza, Tizio dichiara di voler vendere, ma non chiarisce perché intende vendere), i motivi non influiscono sulla formazione e sulla stabilità del vincolo contrattuale (a meno che entrambe le parti non abbiano posto in essere il negozio sulla base di un motivo comune illecito: nel qual caso, il negozio medesimo deve considerarsi nullo).

- La causa costituisce, ai sensi dell'art. 1325, un elemento essenziale del contratto: il nostro ordinamento non ammette dunque, in linea di massima, negozi privi di un adeguato supporto causale; inoltre, l'art. 1343 c.c. richiede che il contratto abbia una causa lecita, che non risulti in contrasto con le norme imperative, con l'ordine pubblico con il buon costume.
L'indagine relativa alla causa del contratto investe dunque due differenti profili: quello relativo alla sussistenza della causa stessa, e quello relativo alla sua liceità. La causa consente pertanto al legislatore di effettuare una valutazione di meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti (esiste una causa? La causa è lecita?).
Consente inoltre di qualificare e inquadrare il contratto al fine di individuare la disciplina ad esso applicabile.

CAUSA E TIPO: CONTRATTI TIPICI E ATIPICI.

- L'accertamento della sussistenza della causa sembra relativamente semplice con riferimento a quelle operazioni negoziali che il legislatore provvede a regolare espressamente: queste operazioni vengono comunemente definite come contratti tipici, ed hanno una causa già individuata e riconosciuta dall'ordinamento come idonea a giustificare la realizzazione. In tal senso, ad es., sono contratti tipici la compravendita (al quale l'ordinamento riconnette la causa di scambio di una cosa contro un prezzo), la permuta (che realizza uno scambio di cosa contro cosa), la donazione (caratterizzata da una causa di liberalità), l'appalto, il mandato, il mutuo, ecc.
Con riguardo a tali contratti, si diceva, non si pone, almeno in astratto, il problema di valutare se essi siano supportati da una causa idonea a giustificare la conclusione: questa valutazione è svolta *ex ante* dal legislatore, il quale riconosce in astratto la sussistenza e la meritevolezza della funzione che caratterizza tali negozi. Si pone semmai il diverso problema di valutare se il contratto materialmente concluso dalle parti (e riconducibile ad uno dei tipi regolati dall'ordinamento) possa, nella sua concreta individualità risultare idoneo a realizzare quel determinato assetto di interessi.
Ad es., il negozio che programma lo scambio tra l'attribuzione traslativa di un bene e la corresponsione di un prezzo ha sicuramente, in astratto, una causa

riconosciuta dall'ordinamento (si tratta di una normale compravendita); ma se Tizio, attraverso un simile contratto, acquista da Caio un bene che è già di sua proprietà, evidentemente il negozio risulta privo di senso, e cioè privo di causa.

- L'affermazione appena proposta ci consente di introdurre la fondamentale distinzione tra **causa in astratto e causa in concreto**.

La causa in astratto è la funzione tipica assegnata dal legislatore ad un determinato "tipo" negoziale, che appunto viene disciplinato nei suoi aspetti essenziali: si parla, con riguardo alla causa in astratto, di funzione economico-sociale del negozio giuridico.

La causa in concreto, per contro, è l'assetto di interessi che i contraenti perseguono attraverso la materiale stipulazione di un determinato negozio, la ragione pratica che, nella realtà, induce le parti a concludere "quel" contratto: si parla, con riguardo alla causa in concreto, di funzione economico-individuale del negozio giuridico.

Nonostante la distinzione fra **causa e motivi** possa apparire più sfumata qualora si ricorra alla nozione di causa in concreto, la differenza permane. Invero, la causa in concreto è rappresentata dalla ragione pratica che ha indotto entrambe le parti a stipulare il contratto. Non si tratta, dunque, di motivazioni meramente interne ai singoli contraenti (che costituirebbero meri motivi). La causa in concreto deve emergere oggettivamente dal regolamento di interessi posto in essere dalla parti, dagli accordi raggiunti dalle parti.

- L'art. 1322 cpv. ammette però la conclusione di contratti non corrispondenti ai tipi previsti dal legislatore: nella pratica degli affari, grande importanza assumono infatti i c.d. **contratti atipici**, che i privati possono concludere allorquando gli schemi negoziali contemplati dall'ordinamento non consentono di realizzare l'assetto di interessi da questi perseguito.

Si pensi, solo a titolo di esempio, a negozi come il *leasing*, il *factoring*, l'*expertise*: molto frequenti nella realtà della moderna economia, eppure privi di disciplina a livello di diritto positivo) In base alla disposizione sopra richiamata, questi contratti possono essere conclusi purché diretti a realizzare un assetto di interessi che risulti meritevole di tutela per l'ordinamento giuridico.

La presente formula è stata oggetto, nel corso del tempo, di differenti interpretazioni: alle tesi che subordinavano il suddetto giudizio di meritevolezza all'accertamento dell'utilità sociale della stipulazione, la dottrina al momento prevalente contrappone l'opinione secondo cui gli stipulanti possono perseguire, attraverso il contratto, anche uno scopo futile e non necessariamente diretto all'attuazione dell'*utilitas civitatis*, purché si tratti di uno scopo lecito, non contrastante cioè né con i principi inderogabili dell'ordinamento, né con le regole della morale sociale (sul concetto di causa illecita, v. *infra*).

Ovviamente, nella prospettiva di un simile giudizio, la causa concreta del negozio assume una rilevanza centrale, dato che il medesimo giudizio non può che vertere sull'assetto di interessi materialmente diviso dalle parti attraverso la stipulazione.

NEGOZI ASTRATTI

- Come già anticipato, individuando nella causa uno degli elementi essenziali del contratto, il nostro ordinamento ha accolto il **principio causalista**, che non ammette la configurabilità di negozi privi di causa. In tal senso, ad es., il negozio mediante il quale Tizio dichiara di alienare a Caio un proprio bene, o che obbliga semplicemente Mevio ad eseguire una certa prestazione verso Sempronio, deve considerarsi nullo – e dunque, non in grado di produrre effetti – proprio in quanto dalla dichiarazione non emerge quella che è la giustificazione causale che sorregge l'attribuzione patrimoniale, la ragione, cioè, per la quale Tizio aliena a Caio o per la quale Mevio si obbliga verso Sempronio.

In termini generali, i negozi idonei a produrre effetti indipendentemente dalla sussistenza del requisito causale vengono definiti come **astratti**. In linea di principio, nel nostro ordinamento i negozi astratti non sono ammessi. Diversamente accade invece in altri sistemi giuridici, per esempio nell'ordinamento germanico.

Tuttavia, in taluni casi il principio causalista incontra alcune attenuazioni anche nel nostro ordinamento, dato che talvolta lo stesso legislatore riconosce una seppur limitata rilevanza a determinate dichiarazioni di volontà anche in assenza di una valida causa. Così, possiamo riscontrare una parziale astrazione dalla causa in due paradigmatiche ipotesi:

- ❖ **Delegazione pura.** Ai sensi dell'art. 1271 c.c., il delegato che, su ordine del delegante, effettua un pagamento o assume un'obbligazione nei confronti del delegatario senza fare alcun riferimento ai c.d. rapporti sottostanti (rapporto di valuta e rapporto di provvista) non può opporre al delegatario medesimo le eccezioni relative a tali rapporti.

Di conseguenza, ad es., se Tizio incarica Caio di obbligarsi nei confronti del suo creditore Sempronio (delegazione a promettere) e Caio, nell'assumere il debito, non fa alcun riferimento al rapporto obbligatorio in essere tra Tizio e Sempronio (rapporto di valuta), l'eventuale nullità di tale rapporto non inficia l'obbligazione assunta da Caio verso Sempronio. L'obbligazione del delegato, in questo senso, è astratta rispetto al rapporto di valuta.

Nella delegazione pura, il principio causalista recupera la sua rilevanza solamente nell'ipotesi in cui siano nulli entrambi i rapporti sottostanti (c.d. nullità della doppia causa): la nullità della doppia causa è infatti sempre

opponibile dal delegato al delegatario, proprio in quanto l'ordinamento non tollera la presenza di un'attribuzione patrimoniale (rappresentata da un pagamento o dall'assunzione di un debito) che sia completamente ed integralmente priva di una giustificazione causale.

- ❖ **Cambiale.** L'emissione di una cambiale si giustifica in base all'esistenza di un rapporto fondamentale: ad es., Tizio acquista un bene da Caio, ed emette una cambiale con riferimento all'obbligazione di prezzo; Sempronio riceve da Mevio una somma a mutuo, ed emette una cambiale per una somma corrispondente a quella che deve restituire.

La vendita e il mutuo costituiscono, appunto, il rapporto fondamentale in ragione del quale la cambiale viene emessa e dunque la causa che sorregge l'obbligazione cambiaria; l'emittente conserva pertanto la facoltà di opporre al creditore le eccezioni relative a tale rapporto (nullità, annullabilità ecc.).

Ma se la cambiale viene trasferita ad un terzo mediante girata, l'emittente non può opporre al terzo giratario le eccezioni relative al medesimo rapporto fondamentale: in questo senso, la cambiale, nei confronti del terzo giratario (e solo nei confronti di questi), può dirsi astratta rispetto al rapporto fondamentale. L'emittente, infatti, deve comunque eseguire nei confronti del terzo giratario la prestazione oggetto della promessa cambiaria, salvo poi rivalersi sul girante in ragione dei vizi che inficiavano il loro rapporto.

- **Astrazione sostanziale e astrazione processuale.** L'idoneità del negozio a produrre effetti indipendentemente dalla sussistenza del presupposto causale viene anche definita astrazione sostanziale (come già detto, in linea di principi non ammessa nel nostro ordinamento), per rimarcare la differenza con il diverso fenomeno dell'astrazione processuale che si riscontra in presenza di una promessa di pagamento o di una ricognizione di debito (art. 1987c.c.).
- Queste dichiarazioni, infatti, sollevano semplicemente il creditore che agisce in giudizio domandando l'adempimento della prestazione dovutagli dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale (per es., un contratto o un qualsiasi altro titolo fonte di obbligazioni): la prestazione, in altri termini, risulta dovuta semplicemente in forza della promessa di pagamento o della ricognizione di debito. Grava sul "debitore" l'onere di dimostrare, eventualmente, che tale rapporto non è mai sorto o si è nel frattempo estinto (per es., colui che ha promesso o riconosciuto il debito potrebbe dimostrare che il contratto che dovrebbe costituirne la fonte è in realtà nullo, oppure che si annullabile o risolubile; oppure, potrebbe dimostrare che il debito si è estinto per adempimento o per una delle altre cause previste dalla legge).

- **Negozi con causa esterna (c.d. pagamenti traslativi).** Dagli esempi sopra proposti, emerge come le ipotesi di astrazione sostanziale possono essere riscontrate, **peraltro nei ristretti casi e nei limiti sopra esposti**, esclusivamente con riguardo a negozi caratterizzati da efficacia meramente obbligatoria: il nostro ordinamento non ammette infatti la configurabilità di negozi astratti produttivi di effetti reali.

È possibile, tuttavia, che un negozio traslativo della proprietà venga posto in essere in adempimento di un'obbligazione derivante da un preesistente contratto: ad es., Tizio, attraverso un mandato senza rappresentanza, incarica Caio di acquistare in nome proprio ma per conto del mandante un bene immobile. Una volta perfezionato l'atto gestorio, Caio è obbligato, in forza del mandato, a ritrasferire il bene a Tizio: il negozio con cui il mandatario ritrasferisce il bene al mandante è sicuramente produttivo di effetti reali, e la sua ragione giustificativa consiste proprio nell'adempimento dell'obbligazione nascente dal mandato.

I negozi traslativi posti in essere in adempimento di un'obbligazione sorta da un precedente contratto (detti anche "pagamenti traslativi"), pertanto, non sono privi di causa e si caratterizzano per il fatto di avere una **causa esterna**: infatti, essi trovano la loro giustificazione causale nell'obbligazione derivante dal contratto al cui adempimento sono diretti (nell'es. di cui sopra, dal contratto di mandato).

CONTRATTI MISTI E CONTRATTI COLLEGATI

- **CONTRATTO MISTO.** Il più volte richiamato art. 1322 cpv. attribuisce ai privati il potere di concludere contratti non corrispondenti ad alcuno dei tipi espressamente regolati dal legislatore: in quest'ambito, la figura del contratto misto ricorre allorché le parti concludono un contratto (atipico) che deriva dalla combinazione di elementi riconducibili a diversi contratti tipici.

Ad es., Tizio e Caio compravendono un bene, ma Tizio, allo scopo di avvantaggiare matrimonialmente Caio, accetta un prezzo palesemente inferiore al valore della cosa: la fattispecie appena descritta – non a caso, definita *negotium mixtum cum donatione* – è evidentemente basata sulla combinazione di elementi propri del contratto di vendita (lo scambio di una *res* contro un prezzo) e della donazione (lo spirito di liberalità che induce Tizio ad accettare un prezzo inferiore al valore della cosa).

Ancora: Sempronio aliena un'area all'imprenditore edile Mevio, il quale intende realizzare su quella stessa area un complesso residenziale; le parti convengono che il corrispettivo spettante a Sempronio consista nel pagamento di una somma di denaro e nell'attribuzione di alcune delle unità immobiliari site nel palazzo che Mevio intende edificare. È facile rilevare come, nel negozio in questione, ricorrono elementi tipici della vendita, della permuta e dell'appalto.

➤ Si pone dunque il problema di ricostruire la disciplina applicabile al contratto misto. Sul punto, esistono due teorie:

❖ **Teoria della combinazione.** Ad ogni elemento del contratto misto dovrebbe applicarsi la disciplina propria del tipo contrattuale a cui tale elemento è riconducibile.

❖ **Teoria dell'assorbimento.** Allorquando le discipline dei vari tipi contrattuali richiamati nel contratto misto risultano tra loro incompatibili, si applica quella del tipo che risulta prevalente nell'ambito dell'operazione, la quale finisce dunque con l'assorbire anche gli elementi riconducibili ai tipi differenti. Ad es., l'opinione prevalente sostiene che la già descritta figura del *negotium mixtum cum donatione* ricada nell'ambito applicativo della disciplina della vendita, fatta salva l'applicabilità dell'art. 809 c.c., relativo alle liberalità indirette.

➤ **CONTRATTI COLLEGATI.** Il fenomeno del collegamento negoziale ricorre invece nel momento in cui più contratti – ciascuno dei quali dotato di una causa autonoma – vengono intesi e predisposti come le componenti di una più complessa operazione economica, risultando, in questa prospettiva, dipendenti l'uno dall'altro.

Ad es., l'impresa Alfa, produttrice di carburante, attribuisce a Tizio in comodato l'area su cui è sita una stazione di servizio e gli impianti preposti all'erogazione della benzina; contestualmente, Tizio stipula con l'impresa Alfa un contratto di somministrazione del carburante avente durata identica rispetto al comodato. Ancora: l'impresa Beta fornisce a Caio dei computer (c.d. hardware), e Caio a sua volta stipula con l'impresa Beta un ulteriore contratto avente ad oggetto l'installazione dei software necessari affinché i computer possano funzionare.

Il collegamento negoziale può essere imposto dall'ordinamento (c.d. collegamento necessario, si pensi a quello che sussiste tra contratto preliminare e contratto definitivo) o dipendere dalla volontà delle parti (collegamento volontario).

Con riguardo alle varie forme di collegamento negoziale, si pone il problema di valutare se le vicende invalidanti o eliminative relative ad uno dei contratti possano o meno influire sugli altri negozi ad esso collegati. In tal senso, la dottrina è orientata ad affermare che l'invalidità o la risoluzione di uno dei contratti collegati determina la caducazione degli altri negozi allorquando, venendo meno tale contratto, anche gli altri negozi della sequenza risultano privi della loro ragione giustificativa, dato che non può più essere realizzato l'assetto di interessi a cui l'operazione complessiva risultava funzionale.

ILLICEITÀ DELLA CAUSA

- Se l'art. 1325 impone la sussistenza di un supporto causale idoneo a giustificare la stipulazione del contratto, l'art. 1343 richiede che la causa sia lecita, cioè non contraria a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume. In questo senso, e in via di prima approssimazione, si può affermare che il contratto ha causa illecita quando realizza una combinazione di prestazioni che l'ordinamento non asseconda, quando l'assetto di interessi diviso dal contratto non è compatibile con i valori a cui l'ordinamento è ispirato.

- **Illiceità dell'oggetto e illiceità della causa.** Il giudizio relativo all'eventuale illiceità della causa non si incentra sul contenuto delle singole prestazioni: un negozio che programma una prestazione vietata ha infatti un oggetto illecito. L'illiceità della causa deriva invece dal modo in cui le prestazioni vengono riversate nel programma contrattuale: è infatti possibile che un negozio abbia causa illecita, pur avendo ad oggetto prestazioni il cui contenuto non presenta profili di illiceità.
Ad es., il contratto con cui si assolda un killer per commettere un omicidio ha senz'altro oggetto illecito; per contro, se un pubblico funzionario, preso atto della regolarità della pratica sottoposta al suo esame, si impegna verso il cittadino a seguirne scrupolosamente l'*iter* presso la competente amministrazione, tale prestazione non deve in alcun modo considerarsi illecita, posto che il funzionario sta solo adempiendo ai suoi doveri d'ufficio. Per contro, se il medesimo funzionario richiede una somma di denaro per istruire quella stessa pratica, la combinazione di due prestazioni di per sé lecite determina l'illiceità del contratto, in ragione del carattere riprovevole dell'assetto causale programmato dallo stesso. Occorre peraltro precisare come la distinzione tra illiceità dell'oggetto ed illiceità della causa (talvolta molto sfumata) assume una rilevanza essenzialmente teorica, posto che entrambe le suddette ipotesi di illiceità rendono nulla la stipulazione.

- **Illiceità della causa – contrarietà a norme imperative.** Il contratto è illecito, innanzi tutto, quando la sua causa è contraria a una norma imperativa, ossia quando l'assetto di interessi diviso dal negozio collide con i valori superiori protetti da una norma inderogabile.
- Ad es., è contraria a norma imperativa (segnatamente, all'art. 2 della l. 287/1990) la causa del patto di non concorrenza intervenuto tra un gruppo di imprenditori operanti in un determinato settore di mercato; ancora, è nulla per contrarietà al disposto dell'art. 979 c.c. la causa dell'accordo con cui usufruttuario e nudo proprietario convengono che la durata dell'usufrutto possa eccedere la vita del medesimo usufruttuario.

- **Contrarietà all'ordine pubblico e al buon costume.** L'illiceità della causa può poi dipendere dalla contrarietà della stessa all'ordine pubblico – cioè ai principi fondamentali a cui l'ordinamento si ispira, e che sono in genere, seppure non esclusivamente, consacrati nella Carta Costituzionale –, ed al buon costume – così intendendosi i principi condivisi della morale sociale –.

Per esempio:

- ❖ È contrario all'ordine pubblico il contratto con cui un soggetto accetta una somma di denaro per rinunciare al suo diritto di voto in occasione di una determinata competizione elettorale; è contrario all'ordine pubblico il contratto con cui il lavoratore, in cambio di una promozione, rinuncia a rinnovare la propria adesione al sindacato presso cui ha sempre militato.
- ❖ È viceversa contrario al buon costume il contratto con cui i commercianti di un determinato quartiere si impegnano a non vendere le loro merci alle persone appartenenti ad una determinata etnia, o che professano una determinata religione.

- **Contratto in frode alla legge (art. 1344).** Si considera in frode alla legge (e dunque nullo) il contratto che, pur avendo una causa di per sé lecita, costituisce lo strumento mediante il quale le parti tentano di aggirare il divieto imposto da una norma imperativa.

Ad es., l'art. 1261 impedisce ai magistrati di rendersi cessionari dei crediti litigiosi: per aggirare tale divieto, il magistrato potrebbe conferire mandato senza rappresentanza ad un terzo affinché questo acquisti il credito controverso dal titolare, per poi ritrasferirlo in momento successivo, magari attraverso una serie di trasferimenti intermedi, al magistrato-mandante.

Ora, isolatamente considerati, entrambi i negozi che caratterizzano tale sequenza hanno causa lecita: eppure, dato che la loro combinazione è volta ad aggirare il divieto imposto dalla disposizione sopra richiamata, l'intera operazione deve considerarsi in frode alla legge, e quindi affetta da nullità.